

## **VACCINAZIONI OBBLIGATORIE NEI CONFRONTI DI MINORI QUALE «MISURA NECESSARIA IN UNA SOCIETÀ DEMOCRATICA». PRONUNCIA DELLA CORTE EUROPEA SUL CASO DELLA REPUBBLICA CECA. RIFLESSI POSSIBILI SULLA CAMPAGNA VACCINALE CONTRO IL COVID-19?**

*Posted on Aprile 29, 2021 by [Cristina Bertolino](#)*

Con la sentenza [Vavrūicūka e altri c. Repubblica Ceca](#) dell'8 aprile 2021 la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che la Repubblica Ceca non ha violato la Convenzione europea dei diritti dell'uomo nel rendere obbligatori alcuni vaccini nei confronti di minori.

Non si tratta del primo caso nel quale la Corte europea si è occupata del tema dell'obbligo vaccinale, essendosi già pronunciata, nel 2012, nel caso [Solomaikhin c. Ucraina](#). All'epoca, i giudici di Strasburgo ritennero che l'obbligo vaccinale stabilito dalla legge ucraina rispettasse i requisiti richiesti, poiché l'interferenza con l'integrità fisica del ricorrente era giustificata da considerazioni di salute pubblica e dalla necessità di controllare la diffusione delle malattie

infettive nel Paese. Inoltre, il personale medico aveva verificato l'idoneità alla vaccinazione del ricorrente, prendendo le precauzioni necessarie per garantire che l'intervento medico non andasse a suo scapito e che il corretto bilanciamento tra l'integrità personale del richiedente e l'interesse pubblico alla protezione della salute della popolazione non venisse in alcun modo attenuato.

Nella sentenza in commento la Corte europea ritorna, dunque, a pronunciarsi in tema di vaccinazioni obbligatorie. La decisione, sebbene non intervenga direttamente sui vaccini contro il Covid-19, risulta però particolarmente interessante e significativa in quanto consente di riflettere sulle implicazioni derivanti dalla eventuale decisione degli Stati di imporre l'obbligatorietà.

Il caso fa seguito al ricorso di un genitore inadempiente, che si era visto comminare una sanzione pecuniaria, e di altri cinque ricorrenti, che si erano visti rifiutare l'ammissione dei figli alla scuola dell'infanzia.

La Repubblica Ceca, con la legge n. 258/2000 sulla protezione della salute pubblica ha infatti previsto la vaccinazione obbligatoria dei minori; nello specifico, si tratta di vaccinazioni pediatriche per prevenire nove malattie infantili riconosciute dalla scienza medica. La normativa prevede inoltre che le vaccinazioni non possano essere imposte mediante costrizione fisica, ma che i minori non vaccinati – fatta eccezione per quanti non possano essere vaccinati motivi di salute – vengano esclusi dalla frequenza della scuola dell'infanzia e che ai genitori possa essere applicata una sanzione pecuniaria. Ai minori non vaccinati, inoltre, non può comunque essere precluso l'accesso alla scuola primaria.

La Corte europea, in linea con il precedente *supra* richiamato, ha affermato che la vaccinazione obbligatoria rappresenta un'interferenza con l'integrità fisica dell'individuo e che essa riguarda pertanto il diritto al rispetto della vita privata di cui all'art. 8 della CEDU. Anche in questa occasione i giudici hanno peraltro sottolineato come la normativa della Repubblica ceca persegua il «legittimo» obiettivo di tutelare sia la salute individuale, sia

l'interesse alla salute della collettività, e come le vaccinazioni tutelino «sia coloro che le ricevono, sia quelli che non possono essere vaccinati per ragioni mediche e che pertanto si affidano all'immunità 'di gregge' per essere protetti dalle malattie infettive gravi». Essi evidenziano poi come le conseguenze subite dai ricorrenti siano proporzionali e giustificate rispetto allo scopo che la Repubblica ceca intende raggiungere – la protezione cioè di tutti da gravi malattie infettive – e come la misura introdotta sia in linea con il migliore interesse dei minori.

La Corte europea ha dunque stabilito che le vaccinazioni obbligatorie possono essere considerate «misure necessarie in una società democratica» e che il vaccinarsi rientra nella sfera dei valori della solidarietà sociale, il cui scopo ultimo è proteggere la salute di tutti i membri di una società, in particolare quella delle persone particolarmente vulnerabili.

Essa ritiene che sia compito prioritario e irrinunciabile della politica sanitaria di un Paese il salvaguardare l'interesse della tutela della salute pubblica, soprattutto dei minori, e che lo Stato ceco abbia effettuato un corretto bilanciamento tra gli interessi collettivi e la tutela dei singoli, sancendo così che la politica sanitaria della Repubblica ceca non ha violato il diritto al rispetto della vita privata di cui all'art. 8 della CEDU. Nello Stato ceco le vaccinazioni per prevenire malattie infantili note alla scienza medica sono pertanto un dovere e non una scelta rimessa al singolo. Nel caso di specie è quindi risultato infondato asserire che l'obbligo vaccinale ledesse la libertà di autodeterminazione, anche in quanto i ricorrenti non hanno prodotto prove scientifiche idonee a dimostrare che i vaccini in questione fossero poco efficaci e pericolosi.

Si noti al riguardo, e in primo luogo, come la vicenda ceca e la sentenza della Corte europea in commento ricalchino quanto avvenuto in Italia, in particolare con il [decreto legge n. 73 del 2017](#), sul quale la Corte costituzionale si è pronunciata ([sentenza n. 5 del 2018](#)), ritenendo costituzionalmente non irragionevole introdurre l'obbligo vaccinale, quando ciò sia utile, come era nel caso di specie –

e così come nella vicenda ora oggetto di commento – a tutelare la salute della collettività.

Rispetto al tema dell'obbligatorietà delle vaccinazioni pediatriche, si è dunque in presenza non solo di una 'circolarità' in Europa dei contenuti delle decisioni delle Corti, ma anche di quelli delle normative, che paiono sovente coincidere. A titolo esemplificativo, la recente disciplina della Germania ([Legge federale 10.2.2020](#)), che ha imposto la vaccinazione dei minori contro il morbillo, pena una sanzione pecuniaria sino a 2500 euro, o, ancora, quella francese ([Loi n° 2017-1836, art. 49](#)), che prevede vaccinazioni pediatriche obbligatorie, il non rispetto delle quali determina l'impossibilità di accedere ai servizi educativi e al sistema scolastico (cfr. Commissione europea, [The organization and delivery of vaccination services in the European Union](#)).

Volendo ritornare sul dettato della richiamata sentenza della Corte europea, è anzitutto utile precisare come essa non consenta di presupporre che in Europa si possano eseguire coattivamente vaccinazioni contro la volontà degli individui; ma, altresì, che gli obblighi vaccinali e le corrispondenti misure sanzionatorie non possano essere considerati atti in violazione dei diritti umani. Essa risulta inoltre interessante in quanto potrebbe avere riflessi, proprio in Europa, in relazione alla campagna vaccinale in corso contro il Covid-19, rispetto alla quale vi è al momento una forte raccomandazione da parte degli Stati, pur non essendo ancora stato introdotto l'obbligo vaccinale generalizzato; obbligo che verosimilmente non potrà essere comunque previsto fintanto che non vi sarà la garanzia della effettiva disponibilità di vaccini per tutti. Di recente, peraltro, l'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da Covid-19 è stato introdotto, proprio in Italia, per gli esercenti le professioni sanitarie, per «tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza» ([Decreto legge n. 44/2021](#)). Sebbene siano molti i profili giuridici potenzialmente interessati da tale introduzione e, ancor più, dall'eventuale imposizione di un obbligo

generalizzato di vaccinazione per tutti i cittadini degli Stati parte della Convenzione, sono almeno due le questioni che interessa evidenziare in questa sede. In primo luogo, la legittimità, non solo rispetto alle Costituzioni nazionali, ma anche in relazione alle CEDU, di un obbligo vaccinale; in secondo luogo, la discrezionalità del legislatore nel prevedere le sanzioni corrispondenti alla violazione dell'obbligo.

Rispetto alla prima, si può desumere dalla decisione della Corte europea che, sebbene ogni vaccinazione implichi un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata (cfr. decisioni [Salveti c. Italia](#) e [Solomaikhin c. Ucraina](#)) e, in particolare, una limitazione alla libertà di autodeterminazione nelle scelte terapeutiche, occorre riferirsi alla politica sanitaria degli Stati contraenti, la quale – proprio in considerazione degli artt. 2 (diritto alla vita) e 8 (diritto al rispetto della vita privata) della CEDU – impone agli Stati l'onere di adottare misure adeguate e proporzionate per proteggere la vita e la salute di coloro che sono sottoposti alla propria giurisdizione, specie dei più vulnerabili. L'obbligo vaccinale può dunque essere imposto, in presenza di uno scopo legittimo e quando gli interventi siano proporzionati allo scopo perseguito.

Nell'attuale contesto pandemico e di pericolo per la salute pubblica, se il fine, rispetto ai vaccini contro il Covid-19, potrebbe ragionevolmente rinvenirsi nell'interesse pubblico e nell'esigenza sociale di protezione della salute collettiva, nonché nel vincolo di solidarietà che nelle società democratiche lega gli individui, qualche dubbio potrebbe emergere rispetto alla proporzionalità e all'invasività dell'intervento in rapporto alla libertà di autodeterminazione degli individui, poiché molte incertezze paiono ancora circondare la sicurezza per la salute e l'efficacia dei diversi vaccini proposti contro il Covid-19.

Dubbi maggiori potrebbero poi emergere rispetto alla discrezionalità del legislatore nel disciplinare la sanzione per il mancato adempimento dell'onere vaccinale. In merito, ad esempio, alla recente introduzione in Italia dell'obbligo vaccinale per il personale

sanitario, se le conseguenze sul piano del rapporto di lavoro potrebbero non ritenersi discriminatorie o irragionevoli (cfr., in questo [blog](#)), esse potrebbero tuttavia non risultare così efficaci proprio rispetto all'obiettivo di garantire l'adempimento dell'obbligo vaccinale e, soprattutto, non sarebbero da sottovalutare le conseguenze ricadenti sulla organizzazione stessa del sistema sanitario, sulla garanzia di funzionamento e di erogazione di servizi pubblici essenziali e, non ultimo, sulla tutela del diritto medesimo alla salute della collettività.

Immaginare di introdurre un obbligo generalizzato di vaccinazione contro il Covid-19 a tutta la popolazione sarebbe dunque, verosimilmente, ancora più problematico, soprattutto in relazione agli strumenti e alle modalità con le quali imporlo. Sarebbe inoltre interessante indagare quanto margine di giudizio potrebbero realisticamente avere le Corti costituzionali e la Corte di Strasburgo rispetto agli ampi spazi di discrezionalità che si aprirebbero, in punto di previsioni sanzionatorie, per il legislatore.

In effetti, la proposta – che si sta profilando in ambito europeo e nazionale – di introduzione di un passaporto vaccinale per circolare liberamente ed accedere a determinati servizi sembrerebbe implicitamente volta a superare la complessità di queste questioni. Essa, tuttavia, ne determinerà certamente altre – quali il rispetto dell'eguaglianza tra individui e l'introduzione, implicita e surrettizia, dell'obbligo vaccinale – non necessariamente di più semplice soluzione.

La decisione della Corte europea in commento, nel sancire le vaccinazioni obbligatorie come «misure necessarie in una società democratica», potrebbe tuttavia costituire, con la dichiarata loro legittimazione, un ragionevole *'assist'* per futuri interventi statali di ulteriori oneri vaccinali contro il Covid-19. Sul punto, peraltro, è opportuno evidenziare che il 27 gennaio scorso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha adottato la [Risoluzione n. 2361](#), nella quale si sollecitano gli Stati parte e l'Unione Europea ad assicurarsi *«that citizens are informed that the vaccination is not*

*mandatory and that no one is under political, social or other pressure to be vaccinated if they do not wish to do so».*

La questione, e le problematiche ad essa sottese in relazione alle quali la Corte di Strasburgo potrebbe essere indotta a pronunciarsi, sono dunque – si è certi – solo ad un primo stadio.